


Scarico a parete...ancora modifiche



21 luglio 2014 A meno da un anno dalla modifica introdotta dalla legge n. 90 del 2013, il D.lgs n.102 del 2014 (ART. 14 Comma 8 e 9) ha nuovamente modificato i commi 9-bis e 9-ter del Dpr n.412 del 1993.

[Il D.lgs n.102](#) introduce nuovi casi di deroga per poter effettuare lo scarico a parete evitando lo scarico a tetto dei prodotti della combustione, da Luglio 2014 si **potrà evitare l'uso del camino**

se si procede a ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale

non dispongano già di camini funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione.

Si potrà derogare

anche in caso di installazione di uno o più

generatori ibridi compatti

, composti almeno da una caldaia a condensazione, a gas, e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

Oltre ad ampliare i casi di deroga è stato sostituito il tanto discusso comma 9-ter, con il nuovo comma che, in 4 punti essenziali, stabilisce **le caratteristiche dei generatori installabili** in funzione dei casi di deroga:

- 1) nei casi di sostituzione di generatore individuale a gas che risultano installati antecedentemente al 31 agosto 2013, il nuovo generatore dovrà essere a camera stagna **il cui rendimento sia superiore a 90+2 log Pn (3 Stelle)**
- 2) nei casi in cui il progettista assevera l'impossibilità ad andare sul tetto; si intervenga su edifici di particolare pregio; oppure a seguito di ristrutturazioni di impianto non si possa adeguare il sistema di evacuazione fumi agli scarichi degli apparecchi a condensazione; le emissioni di ossido d'azoto dovranno **essere inferiori a 70 mg/kWh (NOx = 5)**
- 3) installazione di un sistema ibrido compatto, le emissioni di ossido d'azoto dovranno essere inferiori a 70 mg/kWh, e le pompe di calore dovranno avere un rendimento superiore quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del d.P.R. del 2 aprile 2009, n. 59;
- 4) in tutti i casi, i terminali di scarico dovranno essere posizionati in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.

Potranno essere così installate caldaie di tipo tradizionale, solo in sostituzione di apparecchi esistenti, mentre in tutti gli altri casi dovranno essere installati generatori di calore a condensazione.

Impianti termici:modifiche alla normativa sugli scarichi a parete

A cura della Redazione - L.D.

Mercoledì 30 Luglio 2014 00:00 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 30 Luglio 2014 15:30

Premesso che la norma UNI 7129 tratta apparecchi di potenza termica inferiore a 35 Kw e che la norma UNI 11528 prevede lo scarico in parete per apparecchi di potenza compresa tra 35 e 70 Kw, viene da chiedersi se il richiamo della sola UNI 7129 neghi la possibilità di poter installare a parete apparecchi con potenza maggiore di 35 Kw, oppure sia una semplice dimenticanza; almeno questa volta il carico di ossido l'azoto è stato specificato in maniera univoca.

La Redazione

Fonte hydraclub